



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE PER IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il giorno 13 luglio 2017 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che con nota DFP n. 0027948 del 12 maggio 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell'accertamento congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegando la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 93876 del 12 maggio u.s. ha chiesto chiarimenti sull'Ipotesi di accordo in questione, interrompendo i termini del controllo;

TENUTO CONTO che con nota DGPOB n. 24416 dell'8 giugno 2017 ha fornito i chiarimenti richiesti trasmettendo, sulla base delle indicazioni ricevute, una tabella di quantificazione dell'onere delle progressioni economiche;

PRESO ATTO che con nota DFP 0039851 del 10 luglio 2017, allegando la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 146003 del 7 luglio u.s., ha comunicato il parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di Accordo, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze di indicare nell'accordo e nelle relative relazioni l'onere delle progressioni pari ad € 1.763.997,79;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Contratto integrativo di amministrazione concernente la programmazione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute anno 2017, siglata in data 17 gennaio 2017 specificando che l'art 1 comma 1 è rimodulato come segue:

Articolo 1

“Ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, all'interno del sistema di classificazione del personale, si concorda di programmare e finanziare lo sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area funzionale di appartenenza nei limiti delle risorse aventi carattere di stabilità e certezza, a valere sul Fondo unico di amministrazione per un importo massimo di € 1.763.997,79 per l'anno 2017”

Roma 13 LUG. 2017

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

UIL PA. *Carosello SpA*

CONFSAL/UNSA *Milly*

USB PI. *Stefano Loppiani*

FLP *5*

FEDERAZIONE INTESA.....



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 - RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE PER IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

I giorni 15 settembre, 7 e 10 ottobre 17, 18, 21, novembre, 1 e 13 dicembre 2016, 17 gennaio 2017 si sono riunite, presso la sede del Ministero della salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2015 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate.

I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio 2 - relazioni sindacali.

VISTI gli articoli 4, 31 e 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e in particolare gli articoli 17, 18 e 19;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l'art.6, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare l'art 1 comma 256;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il decreto ministeriale dell' 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTI il Protocollo di intesa relativo alle progressioni economiche del 17 novembre 2016 e il preaccordo relativo alla formazione obbligatoria presupposto per la partecipazione alle procedure di progressione;

CONSIDERATO che ad oggi, per l'anno 2017, sul capitolo 4932 è prevista un somma pari ad € 3.855.929 e che sulla base dell'importo storico la parte fissa del FUA risulta di € 2.700.491;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2015 – vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 24 marzo 2015- che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi

CONVENGONO

per i motivi riportati in premessa di fissare, con il presente contratto integrativo, i criteri e le modalità per attuare la programmazione delle progressioni economiche per il personale delle aree funzionali del Ministero della Salute.

Articolo 1

1. Ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, all'interno del sistema di classificazione del personale, si concorda di programmare e finanziare lo sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area funzionale di appartenenza nei limiti delle risorse aventi carattere di stabilità e certezza, a valere sul Fondo unico di amministrazione per un importo massimo stimabile ad oggi in € 1.900.000 per l'anno 2017.
2. Le progressioni economiche tra le fasce retributive interne alle aree Prima, Seconda e Terza, per il personale appartenente ai ruoli del Ministero della Salute, hanno la decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2017 .

Articolo 2

1. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono al termine delle procedure disciplinate nel presente contratto, per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri di seguito esplicitati, ai sensi dell'articolo 18 del richiamato C.C.N.L. sottoscritto il 14.09.2007.
2. L'Amministrazione provvede ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure, che saranno, altresì, pubblicate all'interno del sito intranet del Ministero della Salute.
3. Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo del Ministero della Salute, che, alla data del 1 gennaio 2017, abbiano maturato alle dipendenze del Ministero della salute un'anzianità di servizio non inferiore a quattro anni nella fascia retributiva di appartenenza a tempo indeterminato, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione.
4. Non possono partecipare coloro che:
 - a) non sono in servizio alla data di presentazione della domanda (ad esempio cessati dal servizio ed esonerati);
 - b) abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado (art. 18, comma 8, CCNL 14/09/2007).
5. Non sarà attribuita la progressione economica al personale che :
 - a) non effettui il corso di formazione obbligatorio di cui al successivo articolo 3;

dey
dey
45

PS

dey
dey
dey


b) entro il 31/12/2017

- a qualsiasi titolo cessi dal servizio (dispensato, mobilità, dimissioni, pensionamento...);
 - sia oggetto di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio in relazione ad un procedimento penale non ancora concluso;
 - abbia riportato sanzione disciplinare ad esclusione di quelle previste nel comma 2, art. 13 CCNL del 2003.
6. Possono partecipare alla procedura i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti. In questo caso, ove prima dell'attribuzione della nuova fascia retributiva intervenga la richiesta di rinvio a giudizio, la stessa, anche dopo l'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, è sospesa e subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.

Articolo 3

1. I passaggi alle fasce economiche superiori sono disciplinati sulla base di graduatorie di merito, predisposte per ciascuna fascia retributiva nell'ambito delle rispettive aree funzionali e sulla base dei principi, di cui all'articolo 18 del già citato C.C.N.L. sottoscritto il 14.09.2007, di seguito descritti:
- a) esperienza professionale maturata;
 - b) titoli di studio, culturali e professionali;
 - c) corso obbligatorio di formazione con test di valutazione finale di apprendimento.
2. Il criterio relativo alla formazione di cui all'art. 18, comma 6, lettera c) sarà applicato mediante la partecipazione al corso obbligatorio di formazione con test di valutazione finale di apprendimento. L'idoneità acquisita effettuando il corso consente di partecipare alle procedure per le progressioni economiche.
3. I criteri, di cui al precedente comma 1, sono equamente valutati sulla base di valori percentuali e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.
4. A ciascuno dei predetti criteri viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo le schede allegate, distinte per area funzionale, di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del presente C.C.N.I.A.
5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio prestato, si sommano, preliminarmente, periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, decurtati gli eventuali periodi di interruzione dell'anzianità, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica.
6. Il punteggio complessivo ottenuto sarà diminuito, in ragione dei valori sotto riportati, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione:
- a) 1 punto per ogni richiamo scritto;
 - b) 3 punti per ogni multa;
7. A parità di punteggio sarà condizione di preferenza e/o precedenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del d.P.R. 487/97, la minore età anagrafica.

due



Articolo 4

1. Le graduatorie distinte per singole fasce economiche e realizzate secondo le valutazioni dei criteri di cui al precedente articolo saranno utilizzate per l'assegnazione della progressioni economiche al contingente di personale di cui all'articolo 1 del presente Accordo .
2. Le risorse non utilizzate per gli scopi del presente C.C.N.I.A., resteranno nella disponibilità del Fondo unico di amministrazione per la corresponsione delle altre competenze legate alla produttività per l'anno 2017.

Roma, **17 GEN. 2017**

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

UIL PA.....

CONFSAL/UNSA

USB PI.....

FLP.....

FEDERAZIONE INTESA FP.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

[Handwritten signatures and names in blue ink for the OO.SS. side]
FP CGIL: *[Signature]*
CISL FP: *[Signature]*
UIL PA: *Carlo Scoglio*
CONFSAL/UNSA: *[Signature]*
USB PI: *Valdani Coppan*
FLP: *[Signature]*
FEDERAZIONE INTESA FP: *[Signature]*

[Handwritten signature in blue ink for the Public Part side]

